



Comune di Volla

Città Metropolitana di Napoli

4° SETTORE

Urbanistica – SUE – Antiabusivismo – SUAP - UDA – CED

IMPORTANTE COMUNICAZIONE SUAP VOLLA

REINTRODUZIONE DELLA DENUNCIA FISCALE PER LA VENDITA DI ALCOLICI ANCHE PER PUBBLICI ESERCIZI E PER GLI ESERCIZI DI INTRATTENIMENTO PUBBLICO.

Dopo 2 anni di esenzione, viene reintrodotta la licenza fiscale di esercizio a carico di numerose attività produttive per la vendita di alcolici per i pubblici esercizi e per gli esercizi di intrattenimento pubblico.

Infatti, con il Decreto Crescita, convertito in legge il 28/06/2018, n. 58, viene reintrodotta, all'art. 13-bis, la denuncia per la vendita di alcolici a carico delle attività che dal 2017 ne erano esentate e l'obbligo di denuncia fiscale è dunque reintrodotta a decorrere dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della Legge.

Per questo motivo ricordiamo che chiunque svolga un'attività commerciale nel settore degli "spiriti" (mescita, vendita al dettaglio, commercio all'ingrosso, depositi a scopo di vendita) e di altri prodotti come liquori, vino, birra, alcool puro, alcool denaturato ed altro, ha l'obbligo di inoltrare all'Agenzia delle Dogane apposita istanza per il rilascio della Licenza Fiscale di esercizio.

L'obbligo di denuncia fiscale è reintrodotta anche per tutte le attività che usufruivano dell'esonero.

A tutti gli esercenti che effettuano vendita di prodotti alcolici presenti sul territorio di Volla, possono inoltrare la documentazione all'Agenzia delle Dogane in propria autonomia o per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive attraverso il Portale Suap, secondo la modulistica disponibile nella sezione "DENUNCIA FISCALE-PRODOTTI ALCOLICI" (punto n. 31),

Informiamo che le Autorità incaricate provvederanno a controllare sul territorio il rispetto della normativa vigente in oggetto.

SUAP VOLLA